

Capitolo I.

IL POTERE LEGISLATIVO (Pushteti Legjislativ)

Art. 15. — Il Parlamento si compone di deputati eletti dal Popolo secondo la legge.

Art. 16. — Per ogni 15.000 anime, o per ogni frazione che supera 7500 anime, viene eletto un deputato.

Art. 17. — Il Parlamento è eletto per un periodo di quattro anni.

Art. 18. — Il Deputato rappresenta la Nazione in generale e non solamente la circoscrizione che lo ha eletto.

Art. 19. — I requisiti necessari per essere eletto vengono stabiliti dalla legge elettorale.

Art. 20. — Per essere eletto deputato bisogna avere i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino albanese;
- b) Avere compiuto l'età di 30 anni;
- c) Godere i diritti civili e politici;
- d) Sapere leggere e scrivere la lingua albanese;
- d) Non incorrere in nessuno degli impedimenti determinati dalla legge elettorale.

Art. 21. — La qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi altro impiego retribuito dallo Stato, tranne quello di Ministro; parimenti la qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi impiego comunale o con cariche religiose aventi funzioni giurisdizionali.

Il deputato non può partecipare alle sedute del Parlamento in veste talare.

Il deputato non può prendere in affitto proprietà immobiliari dello Stato, e non può assumere forniture militari, o lavori pubblici. Parimenti il deputato non può prendere appalti per la riscossione di tasse statali.

Art. 22. — Al deputato non può essere dato alcun mandato imperativo da parte dei propri elettori.

Art. 23. — I deputati hanno diritto ad una in-